

COMMISSIONE STATUTO

Verbale della riunione del 30 Marzo 2011

La seduta si apre alle ore 14:40 presso la Sala del Consiglio del Rettorato per discutere il seguente ordine del giorno, come preannunciato via e-mail dal Magnifico Rettore:

- 1) Discussione dell'articolato riguardante i Centri Servizi e i Centri Interdipartimentali
- 2) Discussione dell'articolato riguardante i Dottorati

Presenti

X	Barozzi Giovanni Sebastiano	X	Gatti Giuseppe
X	Bosi Andrea	X	Leali Francesco
G	Calabrò Giuseppe	X	Ossicini Stefano
X	Di Toma Paolo	X	Pecorari Paola (Delegato Direzione Legale)
X	Donini Massimo	X	Pinti Marcello
X	Ferrari Andrea	X	Porro Carlo Adolfo
G	Fontana Daniela	X	Tomasi Aldo (Presidente)
X	Frigni Daniela	X	Zini Angela

1. Discussione dell'articolato sui Centri Servizi e Interdipartimentali

Viene data lettura della bozza di articolato proposta per i Centri Servizi e Interdipartimentali (allegato 1). La discussione inizia con un parere dell'Ufficio Legale riguardante il Servizio Bibliotecario di Ateneo (SBA): la dott.ssa Pecorari fa notare che lo SBA non è più un Centro Servizi, ma è una Direzione per cui va espunta dall'elenco dei centri servizi. Suggerisce inoltre di togliere la tabella che riporta i centri attuali dallo Statuto, per evitare di dover emendare lo Statuto, operazione piuttosto complessa, nel caso i Centri Servizi cambino. La Dott.ssa Pecorari si incarica comunque di chiarire esattamente la configurazione del Servizio Bibliotecario di Ateneo.

La scelta di inserire la tabella in discussione è dettata, secondo il dott. Leali dalla volontà di fotografare la realtà attuale, al momento di entrata in vigore dello statuto. Il prof Donini suggerisce allora di spostare l'elenco nelle norme transitorie.

La proposta è approvata, e l'art 3 della bozza dell'articolo sui Centri Servizi viene spostato nel transitorio.

Il dott. Pinti suggerisce di aggiungere all'articolo 2 "e la disattivazione" in maniera da evitare, come ipotizzato dal prof. Ferrari, che si debba cambiare lo statuto per la sola disattivazione di un centro. La proposta è approvata.

Si passa alla lettura dell'articolo riguardante i Centri interdipartimentali. Riguardo al comma 1, il Rettore si chiede se è assolutamente necessario sentire il parere del Senato Accademico. Secondo il prof. Barozzi l'elemento di discriminazione è il tipo di Centro: se si tratta di un centro con autonomia finanziaria, la decisione è strategica ed è quindi auspicabile che il SA si esprima. Se così non fosse, verrebbero prese delle decisioni cruciali senza che tale organo dell'Ateneo lo sappia, con perdita di trasparenza per l'Ateneo stesso.

Il prof. Di Toma suggerisce allora di lasciare il parere del SA solo per quelli con autonomia finanziaria.

Il prof. Barozzi sottolinea che le norme inserite nella bozza di articolati così preparate sono pensate come deterrente all'eccessiva proliferazione dei centri, in quanto possibili vie di fuga dalle maglie del Dipartimento. L'articolato appare ai più troppo complesso per uno Statuto, per cui il prof. Ferrari propone di ridurre la parte qui riportata (comma 3, in particolare) e di demandare al regolamento di Ateneo queste regole, lasciando però chiaramente indicati nello Statuto i paletti che il regolamento dovrà porre. Propone che nello Statuto si indichi che sarà il CdA a valutare la congruità del piano economico dei Centri proposti, e del rapporto tra i Dipartimenti e Centri.

Il prof. Ossicini ipotizza che, proprio perché i Dipartimenti saranno strutture complesse e di grandi dimensioni, ci sarà il rischio che i loro afferenti cerchino strumenti per realizzare strutture piccole a propria misura e autonome dai Dipartimenti: per questo nello Statuto deve essere chiarito che quando un Dipartimento autorizza un centro rinuncia a parte della sua sovranità.

Il prof. Barozzi mette in guardia anche dal fatto che il Dipartimento verrà valutato mentre questo non varrà per il Centro: in questo caso il rapporto tra bilancio del centro e bilancio del dipartimento va molto ben chiarito. C'è, infatti, il rischio che il Centro acquisisca delle risorse, ma queste non risultino come parte delle entrate del Dipartimento. Si configura così una situazione in cui un docente membro di un Dipartimento di fatto non porta risorse al Dipartimento (e questo influisce negativamente sulla valutazione) pur facendo uso delle strutture logistiche e amministrative del Dipartimento stesso.

Il prof. Ferrari ritiene che si debba chiarire anche a livello di Statuto quali siano i centri di costo, e se il Centro interdipartimentale è annoverabile tra questi.

Il Rettore aggiunge che ora i Centri (e in particolare i cosiddetti Tecnopoli) hanno poteri piuttosto ampi, dal momento che hanno alcune prerogative prima di competenza dei Dipartimenti, ivi compresa la possibilità di assumere personale. Incarica perciò i proff. Ferrari e Barozzi di riscrivere il comma 3 dell'articolo concernente i centri, tenendo conto delle indicazioni emerse dalla discussione. Il prof. Barozzi ribadisce ancora una volta di valutare con estrema attenzione il problema della distribuzione dei fondi messi a bilancio dai Centri, perché i fondi attratti costituiscono materia di valutazione.

I commi 4, 5, 6 sono approvati; il comma 5 è emendato su suggerimento del dott. Leali con l'aggiunta delle parole "e la disattivazione".

Il sig. Gatti si chiede allora se il regolamento deve incentivare o disincentivare la presenza dei centri, sottolineando che in linea di principio è sempre favorevole a norme che tendano alla riduzione della duplicazione di funzioni.

Il prof. Ossicini chiede se non sia opportuno indicare un numero minimo di componenti del centro, in maniera che la scelta di comporre un nuovo centro interdipartimentale non sia improvvisata ma frutto di un'operazione adeguatamente valutata.

Il prof. Ferrari ritiene preferibile inserire il numero di componenti minimo nel regolamento di Ateneo, più che nello Statuto. Viene proposta dal prof. Ossicini la formula "congruo e significativo numero".

2. Discussione dell'articolato concernente i Corsi di Dottorato.

La discussione inizia con la lettura dell'articolato inviato dal dott. Leali nella parte riguardante i Dottorati di Ricerca.

La prima domanda è posta dalla sig.ra Frigni, la quale si chiede se le Scuole di Ateneo possono attivare i dottorati. Il prof. Ossicini risponde negativamente, con la motivazione che il dottorato è "di ricerca" e la struttura cui la ricerca è demandata è il Dipartimento

D'altra parte il prof. Porro sottolinea che più Dipartimenti sono coinvolti, più la scuola di dottorato si configura come interdisciplinare, e in questo caso sembra necessaria una struttura di coordinamento che si avvicina nella forma a quella delineata per le Scuole di Ateneo.

Resta il punto, ricorda il prof. Ossicini che, indipendentemente dalla presenza di una struttura simile ad una Scuola, un dottorando lavora di fatto in un Dipartimento.

Il Rettore pone all'attenzione della Commissione uno dei punti di criticità più volte sollevato dal Ministero riguardo ai nostri corsi di dottorato: ovvero la mancanza di riconoscibilità immediata dei corsi a partire dalla loro denominazione, spesso piuttosto vaga o poco comprensibile. Il problema è secondo il prof. Porro la soluzione di questa criticità, dal momento che non disponiamo di una fonte uniforme e autorevole cui fare riferimento per dare nomi immediatamente riconoscibili ai dottorati. E' più rilevante, invece, essere più cauti nei meccanismi di istituzione, che devono essere meglio chiariti.

La discussione torna brevemente sul tema delle Scuole di Ateneo, in seguito ad una domanda posta dal prof. Donini, ovvero se le Scuole devono mettere a punto un piano triennale concernente la didattica, dal momento che il Dipartimento è tenuto a farlo, e che il Dipartimento che afferisce ad una Scuola delega alla Scuola stessa i compiti (o molti compiti) riguardanti la didattica.

La sig.ra Frigni si chiede allora che cosa debba essere indicato nel piano didattico, dal momento che molte delle attività ipotizzate come parte del piano triennale devono necessariamente essere fatte ogni anno.

La questione rimane comunque aperta, e il Rettore propone di affrontarlo nuovamente in futuro.

3. Discussione iniziale sugli organi (Rettore, Senato, CdA)

Su proposta del Presidente della Commissione, si comincia a discutere degli articoli concernenti proprio la figura del rettore, come proposti dalla bozza di articolato dell'Ufficio Legale, e di seguito riportati:

1. Spettano al Rettore:

- 1) la rappresentanza legale e processuale dell'Università ad ogni effetto di legge;
- 2) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e

didattiche;

- 3) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
- 4) la funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
- 5) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
- 6) la funzione di proposta del direttore generale ai sensi dell'art. ____;
- 7) la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice Etico di Ateneo, secondo le modalità previste dagli artt. ____;
- 8) la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 L. 240/2010, su proposta dei competenti organi accademici;
- 9) la nomina del rettore vicario per la sede di Reggio Emilia, di un pro Rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia della sede stessa e dotata di poteri decisionali e di firma disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo. Il pro Rettore più anziano nel ruolo, ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, l'altro prorettore, sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nonché in caso di cessazione anticipata dall'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. I due Prorettori partecipano alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto;
- 10) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

2. In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.

3. Il Rettore è eletto tra i Professori ordinari in servizio presso università italiane. L'elettorato attivo spetta ai Professori di ruolo e ai Ricercatori dell'Ateneo, nonché, con voto ponderato, al Personale tecnico-amministrativo ed ai rappresentanti degli Studenti negli organi dell'Ateneo. Il Rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.

Il primo elemento di discussione è se mantenere la figura del prorettore, dal momento che durante la discussione concernente la rete di sedi era stata proposta la soluzione con un solo prorettore identificato proprio nella figura del Rettore Vicario. A seguito di discussione piuttosto ampia, si conviene che tutto ciò che non è espressamente vietato al Rettore è possibile. Si decide perciò di non inserire alcuna indicazione specifica, lasciando così facoltà al Rettore di nominare o meno uno o più prorettori.

Resta un problema di incompatibilità, a detta del prof. Ossicini: il prorettore non può fare parte del SA perché incompatibile a norma di legge; lo stesso prof. Ossicini propone allora di non scrivere nulla riguardante il prorettore e chiamare "delegati" le figure che svolgeranno le funzioni ora svolte dai prorettori.

Il prof. Ferrari suggerisce che nel futuro regolamento del SA i prorettori nominati dal rettore possano essere invitati alle sedute senza diritto di voto. Il prof. Di Toma esprime la sua contrarietà a questa scelta: i prorettori sono figure nominate e scelte dal Rettore, e proprio per questo motivo non devono essere parte di (e quindi influenzare nelle scelte) altri organi indipendenti dal rettore stesso.

Viene data lettura del comma 2, che è approvato come tale.

Viene data lettura del comma 3; su proposta del Rettore viene tolto il riferimento a "professori fuori ruolo" perché sono figure non più esistenti.

La sig.ra Frigni ritiene essenziale che sia indicato chiaramente l'elettorato chiamato a votare per l'elezione del rettore, e chiarire ad esempio se i RTD ne fanno parte o no.

A questo riguardo, il prof. Ossicini ritiene che, poiché sono parte del personale che concorre alla formazione dei Dipartimenti, e sono contati come personale ricercatore dei Dipartimenti stessi, la risposta non possa che esser affermativa.

Il dott. Leali concorda su questo punto dal momento che la legge equipara i RTD ai RTI.

Il Rettore vede però il rischio che un eccessivo allargamento dell'elettorato attivo porti verso campagne elettorali dei candidati rettori via via più populiste.

La sig.ra Frigni sottolinea però che la campagna elettorale in futuro sarà piuttosto diversa rispetto ad ora perché il rettore avrà un solo mandato, e molto più lungo.

Il dott. Pinti ritiene difficile che si verifichi una deriva populista se il voto è permesso ai RTD, anche in considerazione del fatto che i voti non sono di solito espressione di appartenenza ad una fascia (RTD o RTI, PA o PO).

Il sig. Gatti si rifà alle precedenti competizioni elettorali, e ricorda che con la sola eccezione della lotta testa a testa tra il prof. Pellacani e il prof. Bisi, durante l'elezione di un rettore si verifica una amplissima convergenza su un solo nome e questo garantisce una legittimazione elettorale forte e un mandato ampio al Rettore. E' perciò vero che la presenza dei RTD (e non solo) aumenta il numero di persone che vota, ma è anche vero che in questo modo il Rettore rappresenta un bacino di persone molto ampio e la legittimazione e il mandato che ne derivano saranno più forti.

La discussione sulle modalità di elezione del Rettore, piuttosto animata, viene rimandata alla prossima seduta.

4. Lista delle azioni

I proff. Barozzi e Ferrari sono incaricati di modificare l'articolato concernente i Centri Interdipartimentali con l'obiettivo di semplificarlo pur mantenendo saldi i principi del testo analizzato in questa seduta. I prof. Donini e Ferrari, nonché l'Ufficio Legale si incaricano di chiarire meglio la posizione dello SBA, e stabilire se costituisce o no un Centro da annoverare tra i Centri servizi.

Il dott. Pinti e Leali propongono di rivedere organicamente il testo finora elaborato di articolato per armonizzarne gli aspetti formali e migliorarne la leggibilità, senza effettuare modifiche nella sostanza. Il rettore approva la proposta.

Viene stabilito il seguente OdG per la successiva seduta:

- Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
- Rilettura critica del testo dell'articolato prodotto finora prima della sua pubblicazione
- Approvazione dell'articolato emendato relativo ai Centri Interdipartimentali
- Discussione dell'articolato relativo all'elezione del Rettore
- Lista delle azioni
- Varie ed eventuali

La Seduta è tolta alle ore 17.50

Modena, lì 30/03/2011

Il Presidente

Aldo Tomasi

I segretari verbalizzanti
Francesco Leali, Marcello Pinti